

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2013

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento di Tristan da Cunha nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano e la soppressione di Mayotte da tale elenco

[notificata con il numero C(2013) 4848]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽³⁾, elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori e possono pertanto essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

- (4) Il 19 dicembre 2012 l'autorità competente di Tristan da Cunha, parte di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, un territorio d'oltremare del Regno Unito, ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad importare aragoste (fresche o congelate) nell'Unione. La domanda era corredata da una descrizione dettagliata del sistema di controllo e da altre informazioni necessarie per garantire un'adeguata tutela della salute dei consumatori in relazione alle importazioni di aragoste nell'Unione. Tali informazioni sono state successivamente valutate dalla Commissione e non sono state rilevate carenze. Sulla base delle informazioni e delle garanzie disponibili Tristan da Cunha può essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II della decisione n. 2006/766/CE per le importazioni di aragoste.
- (5) Conformemente alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte ⁽⁴⁾, a partire dal 1° gennaio 2014 quest'ultima cesserà di essere un paese o territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tale data occorre pertanto eliminare la voce relativa a Mayotte nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.
- (6) La decisione 2006/766/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE, la voce relativa a Sant'Elena è modificata come segue:

«SH	SANT'ELENA Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.	
	TRISTAN DA CUNHA Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione.	Unicamente aragoste (fresche o congelate)»

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE la voce relativa a Mayotte è soppressa.

Articolo 3

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
